

Sentenza: n. 234 del 23 luglio 2009

Materia: ambiente (disciplina della valutazione di impatto ambientale - VIA)

Limiti violati: violazione degli articoli 5, 11, 76, 77, primo comma, 117 e 118 della Costituzione nonché dei principi di leale collaborazione e di legalità

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche

Oggetto: Articoli 23 in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 23, comma 4, 24, comma 1, lett. b), da 25 a 34, 39, 42, comma 1, 2 e 3, da 43 a 47, 50, 51, comma 1, 3 e 5, nonché l'Allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

Esito: dichiarazione di non fondatezza, inammissibilità delle questioni sollevate in ordine alla legittimità costituzionale, cessata materia del contendere

Estensore nota: Carla Paradiso

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 234/2009, si pronuncia sui ricorsi di legittimità costituzionale degli articoli 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, comma 4, 24, comma 1, lettera *b*), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, commi 1, 2 e 3, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, commi 1, 3 e 5, nonché l'Allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche, per violazione degli articoli 5, 11, 76, 77, primo comma, 117 e 118, e per violazione dei principi di leale collaborazione e di legalità.

In via preliminare la Corte premette che, già con la sentenza n. 225 del 2009, ha ritenuto in parte inammissibili ed in parte non fondate le questioni sollevate dalle stesse Regioni relativamente alla dedotta illegittimità costituzionale dell'intero testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale). Con la sentenza in oggetto, si limita pertanto, ad analizzare i ricorsi nella parte in cui viene contestata la legittimità costituzionale delle norme contenute nel Codice dell'ambiente relativamente alla disciplina del procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale (cosiddetta VIA).

Inoltre, dichiara inammissibile l'intervento nel giudizio sia dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia), sia della Biomasse Italia s.p.a., della Società italiana centrali termoelettriche-Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l., della E.T.A. Energie Technologie Ambiente s.p.a., in quanto il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si deve svolgere "esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa".

Rileva che, successivamente alla proposizione dei suindicati ricorsi, le disposizioni censurate sono state abrogate dall'articolo 4, comma 2, del successivo d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale). Il medesimo articolo 4, al comma 1, ha, inoltre, stabilito che ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, «la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento». Inoltre, il d.lgs. n. 4 del 2008, ha introdotto nuove disposizioni nel testo del d.lgs. n. 152 del 2006 che, in alcuni punti, hanno modificato la precedente disciplina in materia di procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Alla luce delle predette modifiche legislative, le regioni Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Puglia hanno dichiarato di non avere «più interesse alla decisione». Le Regioni Calabria, Valle d'Aosta e Umbria hanno dichiarato, invece, di avere interesse ad una decisione nel merito in relazione alle disposizioni impugnate. La Regione Piemonte, invece, non ha depositato alcuna memoria. La Corte osserva che, secondo costante giurisprudenza, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, è necessario che le norme abrogate non abbiano prodotto concretamente effetti durante il periodo della loro vigenza. Nel caso in esame, l'abrogazione è intervenuta nel gennaio 2008; le relative norme erano entrate in vigore a luglio 2007.

Nel merito, osserva che la dedotta violazione del diritto comunitario da parte delle regioni ricorrenti, è solo apparente, in quanto, essendo pur vero che «la citata direttiva 85/337/CEE prevede l'esclusione della VIA per le sole opere relative alla difesa nazionale, è altrettanto vero che non è inibito allo Stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo». D'altronde, il comma 5 del medesimo articolo 23 contiene una norma di raccordo tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, prevedendo che per «i progetti relativi ad opere di protezione civile o disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopi di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità, nonché per opere di carattere temporaneo, l'autorità competente comunica alla Commissione europea, prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e), della direttiva 85/337/CEE». Pertanto, a giudizio della Corte, deve escludersi che sia configurabile, nella specie, un *vulnus* alle competenze legislative delle Regioni.

Infine, l'art. 42 del Codice, in tema di «progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale» era stato oggetto di censura da parte delle regioni Piemonte e Calabria, in quanto modificando il sistema precedente di determinazione delle soglie e fissando criteri troppo rigidi, si riteneva che violasse le competenze regionali. La Corte ritiene che tali censure sono inammissibili per genericità, atteso che non viene indicato quale sarebbe lo specifico ambito materiale violato dalle norme impugnate.